



REGIONE VENETO  
PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI PONZANO VENETO

# AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

ai sensi di

LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142

Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42

Legge Regionale 10 maggio 1999, n. 21

Delibera della Giunta Regionale 21 Settembre 1993, n. 4313

Piano di Classificazione Acustica del Comune di Ponzano Veneto, approvato con D.C.C. n. 49 del 16 giugno 1992

Piano di Classificazione Acustica del Comune di Ponzano Veneto, adottato con D.C.C. n. 10 del 08 aprile 2014

## ESTREMI DI ADOZIONE / APPROVAZIONE :

Adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 28 / 12 / 2023

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del / /

# Sub. A

DATA: Marzo 2025

Controdeduzioni alle osservazioni  
all'aggiornamento del Piano di  
Classificazione Acustica adottato  
con DCC n. 71 del 28 / 12 / 2023

Il tecnico incaricato:

**ING. MASSIMILIANO SCARPA**

Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi  
dell'art. 2, comma 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447  
"Legge quadro sull'inquinamento acustico"

Via Scaramuzza, 99 - 30174 Venezia Zelarino

Tel./fax 041 546 25 09 - Cell. 328 0353746

Email: m.scarpa@imsprogetti.it

Pec: ing.massimilianoscarpa@pec.it

www.imsprogetti.it

Il responsabile dell' AREA 7<sup>A</sup>

Edilizia - Urbanistica - Ambiente

del Comune di Ponzano Veneto:

**GEOM. FABIANO VENERAN**

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

## **1 CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ALL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE**

---

Con nota registrata al Protocollo del Comune di Ponzano Veneto n. 0004260/2025 del 06/03/2025, il Responsabile dell'Area 7<sup>a</sup> Edilizia - Urbanistica - Ambiente del Comune di Ponzano Veneto ha depositato specifica osservazione inerente l'aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 28/12/2023, proponendo la modifica degli artt. 26 e 27 del "*Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose*" in accordo con l'ufficio di Polizia Locale del Comune.

Nelle seguenti pagine si dà atto del recepimento dell'osservazione, allegando un estratto del regolamento con esplicitate le modifiche apportate ai suddetti articoli.

Si allega altresì copia dell'osservazione pervenuta.

Venezia, 11 marzo 2025

**Ing. Massimiliano Scarpa**

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

## **2 ALLEGATI**

---

Allegato 1: Testo comparativo degli artt. 26 e 27 del "*Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose*"

Allegato 2: Osservazione del Responsabile dell'Area 7<sup>a</sup> Edilizia - Urbanistica - Ambiente del Comune di Ponzano Veneto  
- Prot. n. 0004260/2025 del 06/03/2025

## **CAPO II    MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO**

### **Art. 26    Disposizioni di carattere generale**

- 1) Tutte le manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico di cui all'art. 2, comma 14) del presente Regolamento, che si svolgano in deroga ai limiti del DPCM 14/11/1997, devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale **con l'emanazione di specifico atto di deroga sottoscritto dal Responsabile della Polizia Locale o suo delegato. La richiesta di deroga deve essere presentata al Comune con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio della manifestazione.**
- 2) Le attività temporanee, le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, gli spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, organizzati dal Comune di Ponzano Veneto e/o dalle Associazioni operanti nel territorio, dalle parrocchie e dalle Pro-loco, all'interno di aree ed edifici in proprietà o in uso dell'Amministrazione Comunale, si intendono autorizzati in deroga ai limiti del DPCM 14/11/1997 all'atto dell'emanazione del titolo abilitativo, secondo le disposizioni impartite all'interno di quest'ultimo, le quali, a discrezione dell'Amministrazione, potranno essere integrate da una Documentazione Previsionale di Impatto Acustico.
- 3) Tutte le manifestazioni temporanee **aperte al pubblico** di iniziativa privata, comprese quelle organizzate presso pubblici esercizi e quelle programmate all'interno delle aree individuate dal Piano di Classificazione Acustica Comunale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera "a", della Legge n. 447/1995, sono autorizzate in deroga ai limiti del DPCM 14/11/1997 previa richiesta motivata sottoscritta dal richiedente avente titolo, da presentare all'Amministrazione Comunale almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento, mediante portale SUAP comunale o compilando lo specifico modulo "Allegato B" del presente Regolamento.
- 4) Gli eventi organizzati all'interno delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, individuate nella cartografia del Piano di Classificazione Acustica Comunale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera "a", della Legge n. 447/1995, sono derogabili per un massimo di 30 giorni nel corso di un anno solare, computati per singolo ambito.
- 5) Le attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi, quali le attività di intrattenimento o di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale e le attività a queste similari, che siano a supporto dell'attività principale licenziata o si svolgano nell'area di pertinenza di questa, sono derogabili nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) massimo 15 giorni di deroga nel corso di un anno solare,
  - b) massimo 3 giorni di deroga nel corso di uno stesso mese.
  - c) Le autorizzazioni in deroga possono essere rilasciate per più giorni, anche non consecutivi, purché nel rispetto delle condizioni stabilite alle lettere a) e b) che precedono.

- d) Nel computo del numero massimo di deroghe annuali, concorrono sia gli eventi a supporto dell'attività principale, sia quelli non riconducibili a questa ma organizzati nella relativa pertinenza.
- 6) Durante gli eventi di cui al presente articolo, devono essere evitati, per quanto possibile, tutti i rumori inutili e non necessari all'evento, la produzione di schiamazzi e il disturbo dei partecipanti, anche ad evento concluso, e deve essere regolamentato l'afflusso e il deflusso delle persone. Gli impianti di amplificazione acustica devono essere posizionati nel punto più lontano possibile dalle abitazioni e da altri ricettori esposti, evitando per quanto possibile un orientamento diretto delle sorgenti di rumore.
- 7) Su richiesta dell'Amministrazione Comunale, la durata complessiva della/e manifestazione/i, nonché i relativi orari, vanno resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso, come da facsimile "Allegato D" del presente Regolamento, da apporsi a cura degli organizzatori in prossimità dell'area di svolgimento.

#### **Art. 27 Orari**

- 1) Il funzionamento delle apparecchiature rumorose e/o delle sorgenti sonore con livelli acustici superiori ai limiti del DPCM 14/11/1997 è consentito dalle ore **8.30** ~~9.00~~ alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 23.00 (il venerdì, il sabato e i prefestivi fino alle ore 24.00), previa presentazione di apposita richiesta di deroga.
- 2) L'Amministrazione Comunale può permettere eccezioni agli orari definiti nel presente articolo, a seguito di richiesta motivata degli interessati.
- 3) Eventuali deroghe oltre le ore 24.00 possono essere rilasciate solo per eventi straordinari di interesse pubblico **con l'emanazione di specifico atto di deroga sottoscritto dal Responsabile della Polizia Locale o suo delegato, previo atto di indirizzo della Giunta comunale.**

#### **Art. 28 Limiti massimi**

- 1) In deroga a quanto previsto dal DPCM 14/11/1997, non possono essere superati i seguenti limiti assoluti di immissione, riferiti a un tempo di misura di 30 minuti, da rilevare in facciata a edifici contenenti ambienti abitativi.

| <b>Classi di destinazione d'uso del territorio</b> | <b>Limiti assoluti di immissione</b> |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Classe II, III, IV</i>                          | <i>70</i>                            |
| <i>Classe V, VI</i>                                | <i>75</i>                            |

- 2) Nel caso di manifestazioni organizzate all'interno di edifici in cui siano presenti ricettori, negli ambienti abitativi disturbati non pertinenti l'evento deve essere rispettato un limite assoluto di immissione pari a 65 dB(A), nel corso del periodo diurno, ed a 55 dB(A) dalle ore 22.00 in poi.



# COMUNE DI PONZANO VENETO

Provincia di Treviso  
Area 7<sup>^</sup> Edilizia – Urbanistica - Ambiente  
cap 31050 - via G.B. Cicogna s.n.  
pec [comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it](mailto:comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it)  
codice fiscale 00517500260

Prot. Interno  
Allegati: n. 01

Ponzano Veneto, 06/03/2025

Al Signor Sindaco  
- Sede.

Oggetto: Aggiornamento del piano di classificazione acustica comunale.

Con riferimento all'aggiornamento del piano in oggetto indicato, la cui adozione è avvenuta con delibera del Consiglio comunale n. 71 del 28/12/2023, si trasmette in allegato proposta di modifica degli artt. 26 e 27 del “*Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose*” concordata con l'ufficio di Polizia locale di questo Comune.

La suddetta proposta è da intendersi quale osservazione al piano adottato e deriva, in particolar modo, da esigenze pratico – gestionali.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Area 7<sup>^</sup>  
Geom. Fabiano Veneran  
*Documento firmato digitalmente  
ai sensi del Capo II D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| COMUNE DI PONZANO VENETO<br>Protocollo generale Comune di Ponzano Veneto |
| <b>COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE</b>                             |
| Protocollo N.0004260/2025 del 06/03/2025<br>Firmatario: FABIANO VENERAN  |

## CAPO II MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

### Art. 26 Disposizioni di carattere generale

- 1) Tutte le manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico di cui all'art. 2, comma 14) del presente Regolamento, che si svolgano in deroga ai limiti del DPCM 14/11/1997, devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale **con l'emanazione di specifico atto di deroga sottoscritto dal Responsabile della Polizia Locale o suo delegato. La richiesta di deroga deve essere presentata al Comune con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio della manifestazione.**
- 2) Le attività temporanee, le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, gli spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, organizzati dal Comune di Ponzano Veneto e/o dalle Associazioni operanti nel territorio, dalle parrocchie e dalle Pro-loco, all'interno di aree ed edifici in proprietà o in uso dell'Amministrazione Comunale, si intendono autorizzati in deroga ai limiti del DPCM 14/11/1997 all'atto dell'emanazione del titolo abilitativo, secondo le disposizioni impartite all'interno di quest'ultimo, le quali, a discrezione dell'Amministrazione, potranno essere integrate da una Documentazione Previsionale di Impatto Acustico.
- 3) Tutte le manifestazioni temporanee **aperte al pubblico** di iniziativa privata, comprese quelle organizzate presso pubblici esercizi e quelle programmate all'interno delle aree individuate dal Piano di Classificazione Acustica Comunale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera "a", della Legge n. 447/1995, sono autorizzate in deroga ai limiti del DPCM 14/11/1997 previa richiesta motivata sottoscritta dal richiedente avente titolo, da presentare all'Amministrazione Comunale almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento, mediante portale SUAP comunale o compilando lo specifico modulo "Allegato B" del presente Regolamento.
- 4) Gli eventi organizzati all'interno delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, individuate nella cartografia del Piano di Classificazione Acustica Comunale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera "a", della Legge n. 447/1995, sono derogabili per un massimo di 30 giorni nel corso di un anno solare, computati per singolo ambito.
- 5) Le attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi, quali le attività di intrattenimento o di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale e le attività a queste similari, che siano a supporto dell'attività principale licenziata o si svolgano nell'area di pertinenza di questa, sono derogabili nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) massimo 15 giorni di deroga nel corso di un anno solare,
  - b) massimo 3 giorni di deroga nel corso di uno stesso mese.
  - c) Le autorizzazioni in deroga possono essere rilasciate per più giorni, anche non consecutivi, purché nel rispetto delle condizioni stabilite alle lettere a) e b) che precedono.
  - d) Nel computo del numero massimo di deroghe annuali, concorrono sia gli eventi a supporto dell'attività principale, sia quelli non riconducibili a questa ma organizzati nella relativa pertinenza.
- 6) Durante gli eventi di cui al presente articolo, devono essere evitati, per quanto possibile, tutti i rumori inutili e non necessari all'evento, la produzione di schiamazzi e il disturbo dei partecipanti, anche ad evento concluso, e deve

essere regolamentato l'afflusso e il deflusso delle persone. Gli impianti di amplificazione acustica devono essere posizionati nel punto più lontano possibile dalle abitazioni e da altri ricettori esposti, evitando per quanto possibile un orientamento diretto delle sorgenti di rumore.

- 7) Su richiesta dell'Amministrazione Comunale, la durata complessiva della/e manifestazione/i, nonché i relativi orari, vanno resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso, come da facsimile "Allegato D" del presente Regolamento, da apporsi a cura degli organizzatori in prossimità dell'area di svolgimento.

## **Art. 27 Orari**

- 1) Il funzionamento delle apparecchiature rumorose e/o delle sorgenti sonore con livelli acustici superiori ai limiti del DPCM 14/11/1997 è consentito dalle ore ~~8.00~~ **8.30** alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 23.00, (il venerdì, il sabato e i prefestivi fino alle ore 24.00}, previa presentazione di apposita richiesta di deroga.
- 2) L'Amministrazione Comunale può permettere eccezioni agli orari definiti nel presente articolo, a seguito di richiesta motivata degli interessati.
- 3) Eventuali deroghe oltre le ore 24.00 possono essere rilasciate solo per eventi straordinari di interesse pubblico **con l'emanazione di specifico atto di deroga sottoscritto dal Responsabile della Polizia Locale o suo delegato, previo atto di indirizzo della Giunta comunale.**

Legenda:

~~xxxx~~ = parole da stralciare dal testo adottato

**xxxx** = parole di nuovo inserimento